

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1959

Modifica dell'articolo 1235 del Codice della navigazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con riferimento alle norme del Codice di procedura penale, l'attuale articolo 1235 del Codice della navigazione riconosce la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria ai comandanti ed agli ufficiali di porto, ai direttori e delegati di aeroporto, ai delegati di campo di fortuna riguardo ai reati previsti dal Codice stesso commessi nel porto, nell'aerodromo o in corso di navigazione, nonchè, se nel porto o nell'aerodromo mancano uffici di pubblica sicurezza, riguardo ai reati comuni commessi in tali luoghi; ai comandanti delle navi o degli aerodromi riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione; ai consoli riguardo ai reati previsti dal Codice della navigazione commessi all'estero e negli altri casi contemplati dalla legge consolare; ai comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare ed, in caso di urgenza, di propria iniziativa.

Lo stesso articolo, inoltre, dispone che assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottufficiali e l'altro personale militare dipendente delle capitanerie di porto,

i funzionari e gli agenti dell'amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali o privati e i componenti dell'equipaggio in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

L'ultimo comma dello stesso articolo 1235 detta, poi, che sono agenti di polizia giudiziaria anche gli agenti degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda.

Sembra opportuno modificare tali norme sia per inserire nuove categorie di soggetti che, successivamente all'emanazione del Codice della navigazione, si sono aggiunti ai soggetti già menzionati, sia per meglio determinare le categorie degli ufficiali di polizia giudiziaria e degli agenti di polizia giudiziaria e la loro sfera di competenza territoriale, in stretta attinenza ai reati preveduti dal Codice della navigazione, sia, infine, per chiarire che i comandanti delle navi e degli aeromobili assumono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria per tutte le attività delegate da parte dell'autorità giudiziaria.

In virtù dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è conferita ai sottufficiali appartenenti ai corpi militari che hanno funzione di polizia giudiziaria anche in relazione ai fatti connessi con determinate attività: sono, invero, qualificati ufficiali di polizia giudiziaria i sottufficiali della Guardia di finanza ed i graduati del Corpo degli agenti di custodia.

Non si può negare l'esistenza di una posizione di inferiorità dei sottufficiali e dei dipendenti militari in servizio presso le capitanerie di porto ed uffici marittimi minori, che si traduce in ostacolo al regolare svolgimento dei servizi, non solo per il normale servizio di istituto, ma anche per quello stesso di polizia giudiziaria, perchè il personale in sottordine delle capitanerie svolge di frequente il suo servizio in mare lungo le spiagge, cioè in località lontane dalla sede del comando; sicchè, ove si presenti la necessità di agire, non si trova nelle condizioni di intervenire prontamente, non avendo modo, nella maggior parte dei casi, di chiedere l'intervento immediato dei propri ufficiali o di altri ufficiali di polizia giudiziaria.

Il limitare, d'altro canto, per i sottufficiali il riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria ai soli casi in cui sia loro richiesta cooperazione da parte di ufficiali di polizia giudiziaria o quando siano in servizio di ronda, preclude agli stessi la possibilità di intervenire in ogni momento per contestare infrazioni e reprimere i reati, mentre si ha bisogno di una collaborazione completa da parte di detto personale specializzato.

Si rileva, ancora, che, per il decreto 13 gennaio 1931, n. 724, sull'ordinamento della categoria « servizi portuali » del Corpo equipaggi marittimi, il personale di questa categoria fa parte della forza pubblica ed è preposto, in concorso con gli altri agenti della Forza pubblica, alla tutela ed alla sicurezza delle persone nei porti e nelle rade, inserendosi, così, fra le categorie di agenti di pubblica sicurezza previste dall'articolo 18 del decreto-legge 21 agosto 1907, n. 690.

Si osserva, infine, che, con legge 18 dicembre 1952, n. 2386 (art. 15) è stato istituito il ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi marittimi e che, quindi, di tale ruolo occorre tener conto ai fini dell'articolo 1235 del Codice della navigazione.

Sembra, quindi, opportuno, nel riconoscimento della qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria ai militari del Corpo equipaggi marittimi, in servizio presso le capitanerie di porto ed uffici marittimi minori, adottare un criterio analogo a quello seguito per tutti gli altri Corpi militari investiti di funzioni di polizia. È opportuno, inoltre, che, da una parte, tra gli ufficiali di polizia giudiziaria, si includano altresì gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, istituito con la ricordata legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e che, dall'altra parte, in perfetta coerenza, si facciano rientrare nella categoria degli agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, attese le funzioni di istituto loro attribuite dal regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724.

In relazione a tale riconoscimento di qualifica si è esclusa la necessità di qualsiasi delimitazione territoriale per quanto riguarda i reati previsti dal Codice della navigazione, dovendosi consentire in tal caso la azione di polizia giudiziaria sulla base della competenza specifica; mentre, per quanto riguarda i reati comuni, la qualifica stessa è stata riconosciuta subordinatamente alla sussistenza del duplice presupposto della commissione del reato nell'area portuale (o dell'aerodromo) e della mancanza sul luogo di autorità di pubblica sicurezza.

Il mantenimento della limitazione, già contenuta nel testo originario dell'articolo 1235, primo comma, n. 1 del Codice della navigazione, si giustifica per due ragioni. In primo luogo non si è voluto vulnerare il principio, in base al quale le funzioni di polizia giudiziaria in ordine all'accertamento dei reati comuni sono demandate all'autorità di pubblica sicurezza: principio questo, che è puntualmente ribadito dall'articolo 221 del Co-

dice di procedura penale e che non si potrebbe disconoscere o parzialmente disapplicare senza svuotare di contenuto la generale e assorbente competenza di tale autorità. In secondo luogo, soccorre l'esigenza di impedire che da un eventuale ampliamento della sfera di competenza funzionale e territoriale degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, rispettivamente indicati sotto il numero 1 del primo comma e dal secondo comma dell'articolo unico, possano scaturire riflessi negativi sulla ripartizione delle attribuzioni e nocive interferenze fra le varie branche di polizia giudiziaria e, perciò, intralci alla rispettiva funzionalità nell'esple-

tamento dell'attività di accertamento e repressione dei reati. Non si può a meno di rilevare, infine, come molte figure di reato, che si presume possano con più frequenza verificarsi nelle zone del demanio marittimo o del mare territoriale e negli aerodromi rientrano tra quelle previste dal Codice della navigazione, cosicchè l'azione di polizia giudiziaria può essere al riguardo svolta in virtù del titolo di competenza specifica.

Per la stessa esigenza di corretta distribuzione delle competenze si è ritenuto di dover mantenere sostanzialmente inalterato il sistema dei commi due e tre dell'articolo 1235 (divenuti rispettivamente il terzo e quarto comma del nuovo testo).

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il testo dell'articolo 1235 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:

1) i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonchè riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione lo aerodromo è compreso;

2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonchè riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle

delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria;

3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;

4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonchè riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda ».